

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

RG N. 13174/2013

Il giudice onorario,

sciogliendo la riserva che precede;

visto il ricorso per reclamo ex art. 177 cpc del 13.05.2014;

lette le deduzioni formulate dalle parti nel verbale di udienza del 21.05.2014;

considerato che il presupposto della domanda attorea è costituito comunque dall'adempimento delle obbligazioni nei rapporti tra Amministratore e Condominio di tal guisa da ritenere che la fattispecie in esame ricada nella materia del condominio per la quale è previsto l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

visti e applicati gli artt. 5 - 1 bis e 6 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e successivamente al Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98);

PQM

- revoca l'ordinanza del 07.05.2014;
- dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale;
- fissa l'udienza del 20.10.2014 assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Si comunichi.

Bari, 26.05.2014.

TRIBUNALE DI BARI
Depositorio in Cancelleria
Bari, 26/05/2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(dott.ssa Adriana PIETRASANTA)

Il giudice onorario

R. De Luca